

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 6 febbraio 2020

Elenco dei ricorsi e delle cause pregiudiziali esaminate

Ricorso per annullamento art. 263 TFUE

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>T-793/19 TIRRENO POWER SPA c. COMM UE</p> <p>T-794/19 SET SPA c. COMM UE</p>	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>ARERA</p>	<p><u>Mercato Interno - Aiuti di stato</u> <u>Sistema elettrico nazionale -</u> <u>Mercato della capacità</u></p> <p>Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione C(2019) 4509 del 14 giugno 2019 con cui la Commissione Europea, informata dallo Stato Italiano circa la modifica del meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica ("mercato della capacità") autorizzato con decisione C(2018) 617 del 7 febbraio 2018 e non ancora avviato, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della nuova misura notificata, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza procedere ad un'adeguata valutazione delle modifiche apportate alla misura in precedenza autorizzata.</p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-759/19 GERMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN SALUTE</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Trasporti - Validità certificati di omologazione veicoli - Installazione dispositivi manipolazione rilevazione emissioni (Dieselgate) - Diritto al risarcimento del danno</u></p> <p>Interpretazione degli artt. 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in relazione all'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione vietato dal Regolamento CE n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. <i>(Dubbio se l'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione della rilevazione delle emissioni vietato dal diritto UE da parte del costruttore comporti l'invalidità del certificato di conformità. Dubbio se le norme UE in materia di omologazione dei veicoli siano finalizzate a tutelare la libertà di disposizione ed il patrimonio del cliente finale e se da ciò derivi la possibilità in caso di rivendita del veicolo di far valere da parte dei successivi acquirenti nei confronti del costruttore a fini risarcitori l'eventuale invalidità del certificato di conformità o comunque l'installazione di un dispositivo di manipolazione.)</i></p>

<p>C-775/19 GERMANIA</p>	<p>MIN.SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p>	<p><u>Fiscalità e dogane- Codice doganale comunitario.</u></p> <p>Interpretazione dell'art 32, par 1 e 5, lett. c) e b) – determinazione del valore in dogana - che istituisce un codice doganale comunitario del Regolamento 2913/92 in combinato disposto con l'art 157, par 2, - disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza – del Regolamento 2454/92 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92. <i>(Dubbio se i pagamenti effettuati dall'importatore nei confronti del proprio fornitore per un diritto di distribuzione esclusivo "compensation" debbano aggiungersi al prezzo effettivamente pagato per le merci importate al fine di determinare l'esatto valore in dogana).</i></p>
<p>C-783/19 SPAGNA</p>	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. POL. AGR. ALIM. E FORESTALI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Proprietà intellettuale - limiti della protezione della denominazione di origine</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 13 ("Protezione") del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e dell'articolo 103 ("Protezione") del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli <i>(Dubbio se la portata della protezione della denominazione d'origine sia riferibile solo a prodotti simili ovvero anche a servizi rispetto ai quali venga utilizzato un nome tale da evocare un prodotto che goda di una denominazione di origine protetta. Dubbio se la circostanza che la denominazione di origine protetta sia associata ad un prodotto e il segno evocativo, invece, ad un servizio possa comportare una valutazione di lievità o irrilevanza del rischio di evocazione. Dubbio se la protezione prevista dalle norme</i></p>

		<i>richiamate sia specificamente legata ai casi di rischio di evocazione e sfruttamento e, quindi, alla peculiarità dei prodotti che godono di una denominazione protetta, ovvero se debba invece collegarsi alle norme sulla concorrenza sleale”</i>
C-793/19 e C-794/19 GERMANIA	PCM-DAGL MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. GIUSTIZIA GARANTE PRIVACY AGCOM	<u>Tutela dei dati personali</u> Interpretazione dell’art 15 – limitazione agli obblighi di riservatezza delle comunicazioni – della dir 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche alla luce degli artt. 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare, 8- Protezione dei dati personali -, 11 - libertà di espressione e d’informazione e 52, par 1 - limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà -, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (<i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione degli utenti finali di detti servizi</i>)
C-797/19 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. SVILUPPO ECONOMICO	<u>Concorrenza e aiuti di stato</u> Interpretazione dell’art 107, par 1 del TFUE – aiuti concessi dagli Stati (<i>Dubbio se una norma nazionale che consente ad una società di capitali, partecipata al 100% da un Comune, di compensare le perdite derivanti dall’esercizio di una attività – gestione di una piscina - con gli altri servizi forniti della ricorrente – fornitura di energia e acqua - ai fini di ridurre i propri utili e, di conseguenza, la rispettiva imposta sul reddito delle società, possa considerarsi aiuto di stato ai sensi dell’art 107 TFUE</i>).

<p>C-808/19 e C-809/19 GERMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Trasporti - Validità certificati di omologazione veicoli - Installazione dispositivi manipolazione rilevazione emissioni (Dieselgate) - Diritto al risarcimento del danno</u></p> <p>Interpretazione degli artt. 18 e 26 della direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli in relazione all'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione vietato dal Regolamento CE n.715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. <i>(Dubbio se l'installazione su un veicolo di un dispositivo di manipolazione della rilevazione delle emissioni vietato dal diritto UE da parte del costruttore comporti l'invalidità del certificato di conformità. Dubbio se le norme UE citate in materia di omologazione dei veicoli siano finalizzate a tutelare la libertà di disposizione ed il patrimonio del cliente finale e se da ciò derivi la possibilità in caso di rivendita del veicolo di far valere da parte dei successivi acquirenti nei confronti del costruttore a fini risarcitori l'eventuale invalidità del certificato di conformità o comunque l'installazione di un dispositivo di manipolazione. Dubbio infine se, in caso di violazione delle citate disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un'indennità per l'effettivo uso del veicolo non si applichi in tutto o in parte, ed eventualmente con quali modalità e in qual misura, qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chiedi,</i></p>
--	--	---

		<i>l'annullamento del contratto di acquisto del veicolo per effetto della violazione stessa nell'orario di lavoro").</i>
C-810/19 GERMANIA	MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN. GIUSTIZIA AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI AGCM	<p><u>Trasporti - Compensazione pecuniaria</u></p> <p>Interpretazione dell'art 2, lett h) – definizione di destinazione finale – e l'art 3, par 1, lett a) - ambito di applicazione- del regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (<i>dubbio se, per il diritto alla compensazione pecuniaria, si possa considerare "coincidenza diretta" il caso in cui due voli prenotati congiuntamente con scalo in un aeroporto situato al di fuori del territorio UE, preveda una permanenza prolungata in detto scalo e il volo successivo non costituisce la prima coincidenza utile e se è sufficiente una unica prenotazione che comprende, oltre al volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato extra UE, anche un volo in partenza da un aeroporto situato nel territorio dello Stato membro).</i></p>
C-812/19 SVEZIA	MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. GIUSTIZIA BANCA D'ITALIA ABI	<p><u>Fiscaltà - Disciplina del Gruppo IVA</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE a norma del quale, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (<i>dubbio sulla possibilità di considerare una banca, facente parte di un gruppo IVA danese, soggetto passivo indipendente rispetto ad una propria succursale svedese che però</i></p>

		non aderisce al predetto gruppo IVA danese).
<p>C-814/19 REGNO UNITO</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>IVASS</p>	<p><u>Giustizia e diritti fondamentali- Cooperazione giudiziaria in materia civile-</u></p> <p>Interpretazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (<i>dubbio se l'art. 13, par. 3 del regolamento UE n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso di imporre che la causa dell'azione dedotta dalla parte lesa nei confronti del danneggiante/assicurato verta in materia assicurativa. Nel caso di risposta positiva se tale circostanza possa ritenersi perfezionata per il fatto che la domanda che la parte lesa intende proporre nei confronti del danneggiante/assicurato si fondi sugli stessi fatti e sia proposta nell'ambito del medesimo procedimento azionato nei confronti dell'impresa assicuratrice. Nel caso di risposta negativa, dubbio se sia sufficiente che la chiamata in causa del danneggiante/assicurato davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata esercitata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore sia consentita dalla legge relativa all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Dubbio se la nozione di "parte lesa" ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento UE ricomprenda la persona nata in conseguenza di tecniche di riproduzione assistita, nel caso in cui tale persona intenda presentare una domanda fondandosi sull'asserita negligenza nell'esecuzione di dette tecniche di riproduzione assistita utilizzate per il suo concepimento").</i></p>

<p>C-815/19 GERMANIA</p>	<p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. POL. AGRIC. ALIM. E FORESTALI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. AMBIENTE</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Tutela dei consumatori - Etichettatura dei prodotti agricoli biologici.</u></p> <p>Interpretazione dell'art 28 - uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti- in combinato disposto con il punto 1.3 dell'allegato IX del regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (<i>Dubbio se l'alga Lithothamnium calcareum, contenente carbonato di calcio, possa essere considerata ingrediente di origine agricola o sostanza minerale ai fini della sua utilizzazione come ingrediente nella trasformazione di alimenti biologici e, in caso di risposta positiva, se possa essere autorizzata l'uso di alghe decomposte</i>).</p>
-------------------------------------	--	---